

2 Luglio 2014

Professionisti e ritenute: scomputo anche senza certificazioni

Una delle questioni più di battute per i professionisti è la possibilità di scomputare le ritenute subite anche in assenza della certificazione da parte del sostituto d'imposta.

Sulla questione sussistono tesi contrastanti:

- da un lato la giurisprudenza di legittimità che ritiene non possibile lo scomputo delle ritenute in assenza di certificazione;
- dall'altro giurisprudenza di merito e Amministrazione Finanziaria che ritengono invece legittimo lo scomputo delle ritenute anche in assenza di certificazione da parte del sostituto d'imposta adottando certificazioni alternative.

Più volte la Suprema Corte (vedi sentenze n. 14033/2006 e n. 12072/2008) ha affermato l'impossibilità per il professionista di detrarsi le ritenute in assenza della certificazione. Nei richiamati interventi giurisprudenziali oltre a stabilire che l'assenza della certificazione del sostituto d'imposta non permette lo scomputo delle ritenute, si è altresì precisato che la suddetta certificazione non può essere sostituita da equipollenti.

Di diverso avviso risultano sia i giudici di merito che l'Amministrazione Finanziaria.

I giudici di merito hanno ammesso la possibilità di scomputare le ritenute subite anche in assenza della certificazione del sostituto d'imposta, ritenendo valide prove diverse volte cioè ad attestare l'avvenuta ritenuta in capo al professionista (Ctp Milano n. 111/2009, Ctp Treviso n. 105/2010, Ctp Brindisi n. 106/2013). Da ultimo la Ctp Brindisi n. 106/2013 ha stabilito che il contribuente è legittimato alla detrazione delle ritenute subite quando riesca a dimostrare con assoluta certezza ed inequivocità le somme trattenute a tale titolo

L'Amministrazione Finanziaria nella R.M. 68/E/2009, ha ammesso l'utilizzo di "certificazioni" diverse rispetto a quelle rilasciate dal sostituto. Dunque, anche a parere dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente può comunque essere legittimato allo scomputo delle ritenute purché sia in grado di documentare di aver subito la trattenuta.

La documentazione rilevante a tale fine, secondo il richiamato documento di prassi, può includere sia la fattura che documentazione bancaria attestante che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato; i suddetti documenti possono dimostrare in modo inequivocabile di aver subito la trattenuta.

Le indicate prove documentali andranno accompagnate da una dichiarazione sostitutiva, con la quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente a una o più fatture specificamente individuate, a fronte delle quali non vi è stato alcun ulteriore pagamento da parte del sostituto.

Secondo l'Agenzia, tale dichiarazione sostitutiva assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto, rilevando la stessa quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Riassumendo, in assenza della certificazione, il professionista può scomputare la ritenute se produce:

- copia delle fatture dalle quali si evince la ritenuta subita;
- copia della documentazione bancaria attestante l'incasso conseguito;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a conferma della documentazione prodotta.

La detrazione delle ritenute è negata invece nel caso in cui:

- non si possieda la certificazione del sostituto d'imposta;
- il pagamento sia avvenuto in contanti.